



COMUNE DI SALE

in Unione "Terre di Fiume" con
Alluvioni Piovera – Molino dei Torti

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO EDILIZIO

APPROVATO CON D.C.C. N. 19 DEL 21/06/2018

INDICE

PARTE PRIMA	7
PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	7
CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	7
Articolo 1 Superficie territoriale (ST)	7
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)	7
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)	7
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)	7
Articolo 5 Carico urbanistico (CU)	7
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)	8
Articolo 7 Sedime	8
Articolo 8 Superficie coperta (SC)	8
Articolo 9 Superficie permeabile (SP)	8
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)	8
Articolo 11 Indice di copertura (IC)	8
Articolo 12 Superficie totale (STot)	9
Articolo 13 Superficie lorda (SL)	9
Articolo 14 Superficie utile (SU)	9
Articolo 15 Superficie accessoria (SA)	9
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)	10
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)	10
Articolo 18 Sagoma	10
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)	10
Articolo 20 Piano fuori terra	10
Articolo 21 Piano seminterrato	10
Articolo 22 Piano interrato	11
Articolo 23 Sottotetto	11
Articolo 24 Soppalco	11
Articolo 25 Numero dei piani (NP)	11
Articolo 26 Altezza lorda (HL)	11
Articolo 27 Altezza del fronte (HF)	11
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)	12
Articolo 29 Altezza utile (HU)	12
Articolo 30 Distanze (D)	12
Articolo 31 Volume tecnico	12
Articolo 32 Edificio	13
Articolo 33 Edificio Unifamiliare	13
Articolo 34 Pertinenza	13
Articolo 35 Balcone	13
Articolo 36 Ballatoio	13
Articolo 37 Loggia/Loggiato	13

Articolo 38 Pensilina	13
Articolo 39 Portico/Porticato	13
Articolo 40 Terrazza	13
Articolo 41 Tettoia	14
Articolo 42 Veranda	14
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)	14
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)	14
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA	15
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA	16
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	32
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	32
CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	32
Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale	32
45.1 Sportello Unico Edilizia	32
45.2 Sportello Unico Attività Produttive	33
45.3 Commissione Edilizia	34
45.4 Commissione locale per il paesaggio	37
45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)	37
Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	38
Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP	38
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	39
Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	39
Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	39
Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	39
Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	40
Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	40
Articolo 53 Pareri preventivi	41
Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	41
Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	41
Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	42
Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	42
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	43
CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	43
Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.	43

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori	43
Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico	43
Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.	44
CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	46
Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori	46
Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello	46
Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	47
Articolo 65 Cartelli di cantiere	47
Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni	48
Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze	48
Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	48
Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	49
Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	50
Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	50
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI	51
CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio	51
Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	51
Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	51
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	52
Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	53
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	53
Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	53
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	55
Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	55
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	55
Articolo 80 Strade	55
Articolo 81 Portici	55
Articolo 82 Piste ciclabili	56
Articolo 83 Aree per parcheggio	56
Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate	56
Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi	57
Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse	57

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico	58
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato	58
Articolo 89 Recinzioni	59
Articolo 90 Numerazione civica	61
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	61
Articolo 91 Aree Verdi	61
Articolo 92 Parchi urbani	62
Articolo 93 Orti urbani	62
Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale	62
Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini	63
Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo	63
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	64
Articolo 97 Approvvigionamento idrico	64
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque	65
Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	66
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica	66
Articolo 101 Distribuzione del gas	67
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici	67
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	68
Articolo 104 Telecomunicazioni	68
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	69
Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	69
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	70
Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	70
Articolo 108 Allineamenti	71
Articolo 109 Piano del colore	71
Articolo 110 Coperture degli edifici	72
Articolo 111 Illuminazione pubblica	72
Articolo 112 Griglie ed intercapedini	72
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici	73
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici	73
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	74
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari	74
Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno	74
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici	75
Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici	75
Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	75
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	75
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	76

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari	76
Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	76
Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali	77
Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe	78
Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	79
Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	79
Articolo 128 Recinzioni	80
Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici	80
Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza	81
Articolo 131 Piscine	81
Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici	82
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	82
Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	82
Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	82
Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	83
TITOLO V NORME TRANSITORIE	83
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio	83
Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento	83

Elenco allegati:

Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale

Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

Regolamento di Polizia rurale

Regolamento Centro di Raccolta sito presso il Comune di Sale

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6. Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) **Indice di permeabilità territoriale (IPT)** Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) **Indice di permeabilità fondiaria (IPF)** Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT = SP/ST$ o $IPF = SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sginci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m2). Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sginci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui

all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC = SU + 60\%SA$).

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²). Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²). Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³). Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL). Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: -all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; -all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti

all'articolo 31.

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri, tra l'estradosso dell'ultimo solaio -ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota piu' elevata rispetto ad esso – ed il punto piu' basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semi aperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 metri. Il filo di gronda e' dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto piu' basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra e' rappresentata da una linea virtuale.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m). Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D). Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie. Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

1. Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

2. Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

3. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Sale.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

N.B. Si evidenzia che l'elencazione della normativa, considerata la complessità della materia, potrebbe non essere completamente esaustiva.

Per la consultazione telematica della normativa si rimanda ai seguenti indirizzi:

- NORMATIVA STATALE: <http://www.normattiva.it/>

- NORMATIVA REGIONALE: <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/>

A.		DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
		LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II
	A.1	Edilizia residenziale
		LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti")
		LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")
	A.2	Edilizia non residenziale
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	A.3	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	A.4	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.		REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
	B.1	I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
	B.2	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio) Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
	B.2.1	Fasce di rispetto stradali

		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTRIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTRIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
	B.2.2	Rispetti ferroviari (<i>tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia</i>) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
	B.2.3	Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4	Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
	B.2.5	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29
	B.2.6	Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
	B.2.6 bis	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
	B.2.7	Fascia di rispetto dei depuratori
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8	Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
	B.2.9	LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”) Fascia di rispetto dei metanodotti

		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	B.2.10	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) Demanio fluviale e lacuale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12")
	B.2.11	Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste
	B.3	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) Servitù militari
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
	B.4	Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	B.6	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) - abrogato dal d.lgs. 152/2006
		LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)
	C.	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), in particolare re articolo 43.
	C.1	VINCOLI E TUTELE Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
		LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)
	C.2	Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") LEGGE REGIONALE n. 14 del 16 giugno 2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste") DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")
		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2015, n. 20-1442 (Adozione Piano Paesaggistico Regionale)
	C.3	DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 31-253030 (Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del P.p.r. adottato con D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442) Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	C.4	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
	C.5	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)

		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")
	C.6	Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 Aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione)
		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 Settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 Gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 Febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
	C.7	Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti

		di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")
	D.	NORMATIVA TECNICA
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2	Sicurezza statica e normativa antisismica
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)

		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
	D.3	Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4	Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
		LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
	D.5	Sicurezza degli impianti CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	D.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione

		degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
	D.7	Demolizione o rimozione dell'amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)

		DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279).
	D.8	Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
		DECRETO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
		DECRETO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26

		giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali).
	D.9	Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4 LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14 DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)
	D.10	Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)
	D.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee")
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")
		DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque)
	D.12	Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico)
E.		REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1	Strutture commerciali
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
		DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)
	E.2	Strutture ricettive
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)
	E.3	Strutture per l'agriturismo
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di

		agriturismo) in particolare articoli 8 e 9
	E.4	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo") Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (PNIRE) approvato con D.P.C.M. 26/09/2014 nella categoria A1)
	E.5	Sale cinematografiche
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)
	E.6	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
	E.7	Associazioni di promozione sociale
	E.8	Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

	E.9	Impianti sportivi
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	E.10	Strutture Termali
	E.11	Strutture Sanitarie
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	E.12	Strutture veterinarie
	E.13	Terre Crude e Massi erratici
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	E.14	Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda") LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 **La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale**

45.1 Sportello Unico Edilizia

1. Lo sportello unico edilizia (S.U.E.) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico dell'edilizia) costituisce il punto di accesso per il privato interessato in relazione alle vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.).
2. Il S.U.E. del Comune di Sale svolge la propria attività in forma singola nell'ambito dell'Unione Terre di Fiume.
3. Allo Sportello Unico per l'Edilizia vengono attribuite essenzialmente le seguenti funzioni:
 - a) Informativo-operativo per l'accoglienza e l'assistenza dell'utenza (front-office);
 - b) Amministrativa per la gestione e il monitoraggio operativo del procedimento unico (back office).
4. Nell'ambito della funzione di cui alla lettera a) il S.U.E. svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia.
5. Nell'ambito della funzione di cui alla lettera b) al S.U.E. compete l'acquisizione presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'istruttoria del procedimento edilizio.
6. Il S.U.E. provvede in particolare:
 - i. alla ricezione delle pratiche in materia di attività edilizia, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ivi comprese le Segnalazioni Certificate di Agibilità nonché dei progetti sottoposti a vincolo ai sensi del D.lgs.42/2004 e s.m.i.;
 - ii. a fornire informazioni sulle materie e sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure edilizie;
 - iii. all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché delle norme comunali in materia;
 - iv. al rilascio dei permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione

- edilizia del territorio;
- v. alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della pratica edilizia.
7. La responsabilità dell'adozione del provvedimento finale rimane in capo al Responsabile del servizio in cui è collocato il S.U.E.
 8. L'ufficio Sportello Unico per l'Edilizia cura che gli uffici comunali coinvolti nei procedimenti assicurino per gli adempimenti di loro competenza il rispetto dei termini individuati.
 9. L'attività di front-office verrà svolta:
 - i. dal personale amministrativo del SUE, coordinato dal Responsabile del procedimento, per la parte informativa di carattere amministrativo e per il rilascio di tutti gli atti di competenza;
 - ii. dal personale tecnico del SUE, coordinato dal Responsabile del procedimento, per la parte informativa di carattere tecnico.
 10. L'attività istruttoria e di back-office verrà svolta dal personale tecnico e amministrativo, secondo le suddivisioni di competenza, attribuite dal responsabile del procedimento.

45.2

Sportello Unico Attività Produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), come normato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 e s.m.i. (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del D.L. n.112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 2008) è individuato come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.lgs. 26/03/2010, n.59.
2. La competenza del S.U.A.P., pertanto, si estende a qualsiasi procedimento amministrativo che possa interessare l'attività economica e produttiva operante nel territorio comunale, ad eccezione di eventuali attività economico-produttive e/o interventi esplicitamente esclusi da norme o specifici regolamenti o da diversa organizzazione dell'Ente.
3. Il S.U.A.P. assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
4. Il Comune di Sale esercita la funzione inerente il S.U.A.P. in forma singola, nell'ambito dell'Unione Terre di Fiume, in convenzione con la Camera di Commercio di Alessandria, attraverso il portale "*impresainungiorno*", accessibile tramite apposito collegamento dal sito web comunale o attraverso il seguente indirizzo internet www.impresainungiorno.gov.it;
5. Il S.U.A.P., in ottemperanza al D.P.R. 160/2010 e s.m.i., interagisce con utenti ed Enti terzi esclusivamente in modalità telematica.
6. Gli Enti terzi coinvolti nel procedimento devono interfacciarsi con il S.U.A.P. solo ed esclusivamente in modalità telematica, direttamente tramite il portale istituzionale del S.U.A.P.; la tempistica dei vari procedimenti e della risposta degli Enti terzi è stabilita dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i. e/o, a seconda dei casi, dalla specifica normativa.
7. Il ruolo di Responsabile della struttura del S.U.A.P. è ricoperto dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.P.R. 160/2010 s.m.i. Il ruolo di responsabile unico dei procedimenti (R.U.P.) è svolto dal Responsabile del

Servizio in cui il S.U.A.P. è collocato, sulla base della struttura organizzativa vigente; le sue funzioni, in particolare sono relative a:

- i. formalizzare l'avvio dei procedimenti, l'emanazione del provvedimento finale ed ogni altro atto di sospensione del procedimento stesso;
 - ii. convocare e presiedere le Conferenze dei Servizi;
 - iii. adottare atti e provvedimenti organizzativo-gestionali e/o di semplificazione dei procedimenti;
 - iv. adottare atti e provvedimenti che impegnano il S.U.A.P. e l'Amministrazione Comunale verso l'esterno;
 - v. adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria;
 - vi. promuovere le reti relazionali ed operative con gli attori locali di interesse.
8. Il Funzionario del Servizio S.U.A.P. sovrintende alle fasi procedurali di competenza del S.U.A.P. ed in particolare:
- i. coordina e sovrintende le attività di front-office e di back-office;
 - ii. partecipa alle Conferenze dei Servizi;
 - iii. coordina le fasi di istruttoria, gli atti ed i provvedimenti della Conferenza dei Servizi;
 - iv. coordina e sovrintende alle operazioni di gestione telematica dei procedimenti.

45.3

Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile del Servizio, con funzioni di relatore, senza diritto di voto e da cinque componenti eletti dalla Giunta comunale. La funzione di presidente è attribuita al componente con maggior anzianità professionale.
3. I componenti della Commissione Edilizia sono scelti dalla Giunta Comunale su proposta dell'assessore competente fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Uno dei membri potrà essere eletto dalla Giunta Comunale per la riconosciuta sensibilità e competenza in storia, tradizioni, usi e consuetudini salesi.
4. In particolare i componenti, da scegliere obbligatoriamente tra i tecnici abilitati alla professione, dovranno essere così individuati:
 - i. n.1 geologo;
 - ii. n.1 ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo civile – strutturale, idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi della normativa per l'edilizia e per la prevenzione del rischio sismico, Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018;
 - iii. n.1 ingegnere con provate esperienze e/o titoli in campo impiantistico civile e/o industriale, idoneo alla valutazione degli atti ed elaborati progettuali presentati ai sensi delle leggi D.M. 22 gennaio 2008 nr. 37 e s.m.i., della L. 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i., del D.lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 e s.m.i., della L.R. 7 aprile 2000 n.43 e s.m.i. e D.C.R. 98-1247 dell'11 gennaio 2007, normativa Protocollo Itaca, D.lgs del 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - iv. n.1 architetto con provate esperienze e/o titoli in campo edilizio / compositivo; e nell'ambito della verifica, sugli atti progettuali, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - v. n.1 architetto o ingegnere o geometra con provate esperienze e/o titoli in

campo urbanistico.

5. Gli ordini professionali, relativi alle categorie professionali di cui al comma 4 sono coinvolti dall'Amministrazione Comunale nella fase di formazione degli elenchi dei soggetti idonei e nella fase di verifica del possesso del requisito di iscrizione ai vari albi.
6. Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia. Non possono inoltre far parte della Commissione Edilizia i Consiglieri comunali e gli Assessori comunali in carica presso l'Amministrazione per incompatibilità con il medesimo ruolo e i rispettivi fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.
7. La Commissione Edilizia resta in carica fino al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta Comunale, la Commissione Edilizia conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione Edilizia da parte della Giunta Comunale.
8. I componenti della Commissione Edilizia possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia dichiarati dimissionari con apposita deliberazione e sostituiti scegliendoli negli elenchi di candidature già predisposti per la medesima Commissione Edilizia.
9. I componenti della Commissione Edilizia decadono:
 - i. per sopravvenuta incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;
 - ii. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
11. I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza, o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
12. La Commissione Edilizia esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - i. le istanze per il rilascio di permesso di costruire e loro varianti;
 - ii. le istanze di S.C.I.A. in alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 22, comma 3, del T.U. dell'edilizia su richiesta del Responsabile del Servizio, senza aggravio del procedimento;
 - iii. l'esame di istanze relative a interventi su aree od immobili soggetti a vincoli specifici di competenza comunale che per la natura stessa dell'intervento eccedono la tipologia della manutenzione straordinaria, su richiesta del Responsabile del Servizio, senza aggravio del procedimento;
 - iv. i pareri su progetti sottoposti o da sottoporre a procedura di Conferenza dei Servizi. su richiesta del Responsabile del Servizio, senza aggravio del procedimento;
 - v. l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, e relative varianti;
 - vi. l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
13. Il Responsabile del Servizio all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso esplicitandolo nei relativi provvedimenti assunti.
14. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, i

- Responsabili dei Servizi, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione Edilizia in materia di:
- i. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, di iniziativa pubblica e loro varianti;
 - ii. convenzioni;
 - iii. programmi pluriennali di attuazione;
 - iv. regolamenti edilizi e loro modifiche (e loro interpretazioni);
 - v. modalità di applicazione del contributo di costruzione;
 - vi. progetti di opere pubbliche, impianti e servizi pubblici e di uso pubblico.
15. La Commissione Edilizia, su convocazione del Responsabile del Servizio in materia edilizia, si riunisce ordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario al fine di rispettare le scadenze previste dal D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 in materia di esame dei progetti edilizi.
16. La convocazione della Commissione deve essere fatta con congruo preavviso, comunque non inferiore a tre giorni. In caso di particolare urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a ventiquattro ore. Le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza semplice dei componenti. In caso di assenza temporanea del Presidente, nel corso della seduta, le sue funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano.
17. Il Responsabile del Servizio designa il tecnico comunale chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione Edilizia, alla quale partecipa senza diritto di voto.
18. Assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto ed al fine della illustrazione delle proposte con il responsabile del procedimento e su richiesta del medesimo, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
19. I componenti della Commissione Edilizia interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui ai successivi commi 24 e 25.
20. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione Edilizia partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla pratica edilizia; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione Edilizia; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista; quando faccia parte della stessa struttura professionale, in associazione o ad altro titolo, con una delle figure professionali coinvolte nella progettazione e/o nella esecuzione dei lavori.
21. La Commissione Edilizia esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo il membro anagraficamente più anziano che svolge le funzioni di Presidente è destinatario della medesima prerogativa di voto.
22. La Commissione Edilizia, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del Servizio di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà -con le stesse modalità decisionali -di convocare e sentire i richiedenti delle pratiche edilizie, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
23. La Commissione Edilizia deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria, nel caso in cui vengano dettate prescrizioni, venga espresso parere sfavorevole alla

- proposta progettuale o vengano richieste integrazioni per un successivo riesame della stessa.
24. Il tecnico comunale chiamato a fungere da segretario, come indicato al precedente comma 17, redige il verbale della seduta.
 25. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione, in riferimento a quanto precisato al precedente comma 23, o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
 26. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente e da tutti i componenti.

45.4

Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., dalla L.R. 32/2008 e dalla D.G.R. n.34-10229/2008, è istituita dal Comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs.42/2004 e s.m.i., recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Alla Commissione locale per il paesaggio sono altresì attribuite le funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 32/2008 e s.m.i. in merito all'espressione del parere vincolante previsto dall'art.49, comma quindicesimo, della L.R. 56/77 e s.m.i. Alla Commissione sono attribuite anche le funzioni previste dagli articoli 3 e 4 della D.P.G.R. n.2/R/2017 recante: "Attuazione dell'articolo 3 comma 3 ter della L.R. 10 febbraio 2009, n.4 (gestione e promozione economica delle foreste)".
3. La Commissione del Comune di Sale, che svolge le proprie funzioni nell'ambito dell'Unione Terre di Fiume, è composta da 3 componenti, secondo i criteri definiti dall'articolo 4 della L.R. 01/12/2008 n.32 e dalla D.G.R. 01/12/2008 n.3410229 e D.G.R. 16/12/2008 n.58-10313, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
4. I componenti della Commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione locale per il paesaggio sono definite dal regolamento comunale vigente reperibile sul sito web del Comune di Sale.

45.2

Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. E' la struttura tecnica istituita ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 40/1998.
2. Il Comune di Sale, ai sensi della L.R. 40/1998 e delle D.G.R. 09/06/2008 n.12-8931 e 29/02/2016 n.25-2977, esercita la funzione inerente l'Organo Tecnico in forma singola.
3. L'Organo Tecnico risulta composto da:
4. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con funzione di Presidente;
5. i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.
6. A titolo indicativo, ma non esaustivo, laddove previsto da norme le procedure oggetto dell'Organo Tecnico riguardano le fasi di Verifica preventiva e/o V.A.S. di piani e programmi nonché di varianti agli stessi.
7. Le sedute dell'Organo Tecnico vengono convocate dal Presidente ogni qual

volta lo ritenga necessario; le riunioni non sono pubbliche e sono valide quando risultino presenti almeno due componenti esperti della Commissione Locale per il Paesaggio.

8. Assistono ai lavori dell'Organo tecnico, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame dell'Organo stesso.
9. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte dallo stesso soggetto incaricato per la medesima mansione nell'ambito della Commissione Locale per il Paesaggio.
10. Il segretario redige il verbale di ogni seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; deve riportare il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti.

Articolo 46

Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. Le pratiche edilizie sono gestite telematicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: sale@cert.ruparpiemonte.it
2. Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in formato Pdf e sottoscritti digitalmente.

Articolo 47

Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. La realizzazione o trasformazione di strutture edilizie destinate ad attività produttive segue le procedure di cui al D.P.R. 160/2010, di competenza del SUAP, nell'ambito delle quali il procedimento esclusivamente edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. si configura come endoprocedimento.
2. Il SUE conduce l'endoprocedimento edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ai fini del rilascio del parere/atto di propria competenza che viene trasmesso al SUAP nell'ambito del procedimento unico previsto dal D.P.R. 160/2010.

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

- Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati**
1. Si richiama la Legge n. 241/1990 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e l'articolo 68 della legge regionale n. 56/1977.
- Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)**
1. Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.
 2. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del D.P.R. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
 3. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
 4. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - i. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - ii. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - iii. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - iv. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - v. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - vi. i vincoli incidenti sull'immobile.
 5. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.
 6. Il termine di validità del certificato è un anno decorrente dalla data di rilascio.
- Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi**
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001
 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari).
 3. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
 4. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso

- per caso dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato.
5. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.
 6. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante S.C.I.A. segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
 7. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Articolo 51

Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Il Sindaco, sentito l'Ente competente in materia di sanità pubblica, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
2. In riferimento a quanto sopra indicato valgono anche le disposizioni di cui all'art. 222 del R.D. 27 Luglio 1934, all'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., all'art. 9 bis della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i. e il D.M. 5 luglio 1975.

Articolo 52

Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi, secondo il principio generale della perequazione.
2. Pertanto, ogni intervento edilizio che comporti aumento o variazione del carico urbanistico è soggetto alla corresponsione di un contributo di costruzione, commisurato all'incidenza degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dall'art. 51 della l.r. 56/77 e s.m.i. nonché al costo di costruzione, conformemente a quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
3. Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, al fine di conseguire una semplificazione di calcolo, sono state predisposte le tabelle delle tariffe (reperibili sul sito web del Comune di Sale) con riferimento alla suddivisione delle zone del territorio comunale come individuate dal Piano Regolatore Generale Comunale, assegnando valori già definiti ad ogni zona, differenziati a seconda della tipologia di destinazione d'uso.
4. Il costo di costruzione rappresenta una quota del contributo di costruzione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., determinato dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione.
5. Per quanto concerne il costo di costruzione dei nuovi fabbricati residenziali, si deve fare riferimento alle deliberazioni di Consiglio Regionale del 21/06/1994 n.817-8294 e 10/12/1996 n.345-19066, con cui, nel fissare il costo di costruzione al giugno 1995, si stabiliva che le successive variazioni avrebbero dovuto essere applicate annualmente dai Comuni sulla base della variazione dell'indice ISTAT nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.
6. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le aliquote del costo di costruzione sono stabilite in conformità agli atti amministrativi regionali disposti in attuazione del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e sono periodicamente aggiornati con apposite deliberazioni di Consiglio o di Giunta Comunale, corredate da eventuali tabelle, consultabili sul sito web del Comune

di Sale.

7. Il contributo di costruzione, che viene versato al Comune prima del rilascio del provvedimento edilizio, è determinato sulla base delle tariffe e delle aliquote in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire, una volta completata la fase istruttoria e tutti gli adempimenti conseguenti.
8. Il contributo di costruzione può essere rateizzato su specifica e formale richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previa approvazione da parte del Comune nel rispetto da quanto previsto dalle norme comunali.
9. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 53

Pareri preventivi

1. Il Comune, per progetti particolarmente complessi a giudizio del Responsabile del Procedimento, può esprimere dei pareri preventivi o delle attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Articolo 54

Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario che possano compromettere la pubblica incolumità.
2. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili, mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie che, senza pregiudizio della stabilità delle strutture, consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette.
3. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
4. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
5. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
6. L'amministrazione comunale in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può emettere specifico provvedimento.

Articolo 55

Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 190/2012 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i, il Segretario Generale del Comune di Sale è

il responsabile in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.

2. Le richieste e le modalità dell'accesso civico, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", sono regolamentate dal Regolamento comunale per l'istituto dell'accesso civico. Per ogni aspetto si rimanda all'apposita sezione del sito web del Comune di Sale e dell'Unione Terre di Fiume.

Articolo 56

Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Considerata l'esigua dimensione del Comune, non esistono strutture appositamente dedicate con specifiche competenze per la gestione dei processi comunicativi e partecipativi degli abitanti. La partecipazione è comunque garantita dall'art. 3 dello Statuto del Comune.

Articolo 57

Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale indire concorsi di urbanistica ed architettura per incentivare la qualità dei progetti nei concorsi di idee o progettazione.
2. Le procedure relative ai concorsi di cui al punto precedente dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.lgs.18/04/2016 n.50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e relative linee guida ANAC, facendo anche riferimento, per le finalità proprie degli aspetti paesaggistici, alla L.R.14/2008 "Norme per la valorizzazione del paesaggio".

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 **Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.**

1. La comunicazione di inizio lavori, per la CILA e per la SCIA coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
2. Per la SCIA in alternativa al Permesso di Costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
3. Per il Permesso di Costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
4. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie e sul sito web del Comune di Sale.

Articolo 59 **Comunicazioni di fine lavori**

1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, dovrà essere trasmessa allo S.U.E.
2. A tal fine si dovrà fare esplicito riferimento alla modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie e sul sito web del Comune di Sale.

Articolo 60 **Occupazione di suolo pubblico**

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento;
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art.36; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare della pratica edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa comunicazione all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la suddetta comunicazione deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si procede ad ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61**Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.**

1. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati sono disciplinati, in linea generale, dalla Parte quarta Titolo V D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.
2. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art.304 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 30/2008 e delle D.G.R. 256899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016 -al comune, alla provincia, alla regione, nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia.
3. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio e procede con le conseguenti attività di caratterizzazione, analisi di rischio e bonifica ai sensi e con le modalità di cui all'art. 242 comma 3 e seguenti del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.
5. Per quanto più specificatamente attiene a bonifiche da effettuarsi in presenza di manufatti in cemento amianto, si richiama quanto previsto in merito dalla normativa nazionale specifica di settore e più in particolare dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L. 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", oltretutto quanto sancito dalla L.R. 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" e successive D.G.R. 18/12/2013 n°. 25-6899 e D.G.R. 29/12/2016 n°.58-4532.
6. Nel caso di presenza di elementi di amianto, sussiste l'obbligo per le imprese ed i proprietari di immobili di segnalarla all'ASL competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 della L. 257/1992 e s.m.i, tramite la "Scheda di autonotifica per edifici ed impianti con presenza di amianto".
7. L'accertamento riguarda il materiale a vista, o facilmente accessibile, presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali, e dunque riguarda anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale.
8. In caso di accertamento di presenza di amianto l'invio della scheda ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art.12, comma

- 5, della legge sopra richiamata.
9. La scheda deve sempre essere compilata per ogni edificio o impianto e inviata come lettera raccomandata, onde poterla considerare notificata a tutti gli effetti. Presso la ASL competente potranno essere acquisite eventuali informazioni integrative e di maggiore esplicitazione sia per la corretta compilazione sia per l'acquisizione di eventuali specifiche.
10. In ordine alle attività di bonifica in presenza di ordigni bellici si rimanda al quadro normativo di riferimento:
- i. Determinazione 27 settembre 2001 dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata sulla G.U. serie generale n. 243 del 18 ottobre 2001.
 - ii. D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. attuazione dell'articolo 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - iii. D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 codice dell'ordinamento militare – articolo 22 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 2012, n° 20.
 - iv. L. 1° ottobre 2012, n. 177 modifiche al D.lgs 09 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
 - v. D.M. 11 maggio 2015, n. 82 regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 1° ottobre 2012, n. 177.
 - vi. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti pubblici e s.m.i..
 - vii. D.M. 28 febbraio 2017, regolamento che disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n.82.
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art.91, comma 2-bis, del D.lgs n.81/2008 e s.m.i., la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione, con riferimento alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con Circolare n. 69 del 26 maggio 2017, finalizzata ad indirizzare gli approcci al riguardo dell'obbligo, sussistente dal 26 giugno 2016, di valutazione di tale rischio.
12. Nel caso in cui il coordinatore intenda procedere alla relativa bonifica, dovrà avvalersi di impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al Decreto 11 maggio 2015, n. 82 (Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 1 ottobre 2012, n.177).

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 62

Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si procede ad ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63

Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale -ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale -provvede:
 - i. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - ii. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Articolo 64**Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie**

1. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., oltre ai disposti indicati nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Il titolare dei titoli abilitativi necessari, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
3. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
4. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cmq, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
5. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito -salvo casi eccezionali -il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
6. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
7. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni dell'Autorità Comunale.
8. E' facoltà dell'Autorità Comunale dettare prescrizioni particolari per talune recinzioni di cantiere, nel caso in cui si intervenga in contesti a forte valenza ambientale, ed a condizione che la durata del cantiere stesso sia superiore a cento giorni.
9. L'Autorità Comunale, in violazione delle disposizioni del presente articolo, procede ad ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 65**Cartelli di cantiere**

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - i. del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - ii. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
 - iii. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - iv. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

- v. di ogni altra informazione relativa a precise disposizioni di legge vigenti.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, procede ad ordinare la sospensione dei lavori fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380/01.

Articolo 66**Criteri da osservare per scavi e demolizioni**

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si procede ad ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67**Misure di cantiere e eventuali tolleranze**

1. Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e nella L.R. 19/1999, articolo 6.
2. Della eventuale sussistenza di tali scostamenti dovrà essere fatta menzione nel certificato di collaudo finale.

Articolo 68**Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera**

1. I cantieri temporanei o mobili devono seguire i disposti riportati nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" con particolare riferimento al Titolo IV.
2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili), ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 6/R: "Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, L.R. 14 luglio 2009 n. 20)", devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione

degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 6/R. Regolamento regionale recante: "Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura (articolo 15, L.R. 14 luglio 2009 n. 20), non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
4. Nel corso dei lavori di sopraelevazione, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
5. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
6. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
7. E' facoltà del Comune dettare prescrizioni particolari per ponteggi di cantiere, nel caso in cui si intervenga in contesti a forte valenza ambientale, ed a condizione che la durata del cantiere stesso sia superiore a centocinquanta giorni.

Articolo 69

Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico sono disciplinati dal D.lgs 42/2004, parte seconda, Titolo I, Capo VI. Essi devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 285/1990, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Ai sensi dell'art. 91 comma 2-bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i., per la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è incaricato il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso in cui il coordinatore intenda procedere alla relativa bonifica, dovrà avvalersi di impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del D.lgs. 81/2008 e al decreto 11 maggio 2015, n. 82 (Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n.177). 5.L'attività di bonifica preventiva è soggetta

ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

5. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo procede ad ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 70

Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71

Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento e/o del Piano Regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti derivanti da causa di forza maggiore o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con i preesistenti caratteri, riferiti a tipologie, destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle norme in materia di risparmio energetico vigenti al momento della richiesta, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia; e' comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - i. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - ii. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi al fine di migliorare situazioni dequalificanti soprattutto per quanto attiene alla qualità urbana ed agli standard abitativi con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 72

Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive, all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - i. resistenza meccanica e stabilità;
 - ii. sicurezza in caso di incendio;
 - iii. tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - iv. sicurezza nell'impiego;
 - v. protezione contro il rumore;
 - vi. risparmio energetico e ritenzione del calore; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista, incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Articolo 73

Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o

- la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 4 e 5 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
 9. Soluzioni tecniche diverse da quest'ultima a proposito dei locali non abitabili interrati o seminterrati dovranno essere finalizzate a conseguire i medesimi risultati di salubrità delle costruzioni e dovranno essere puntualmente descritte in apposita relazione, da sottoporre al giudizio degli organi competenti.
 10. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
 11. Per i requisiti prestazionali riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica ed al contenimento dei consumi energetici ed idrici si deve fare riferimento alla vigente normativa in materia, fra cui il D.lgs.387/2003 e s.m.i., D.lgs.192/2005 e s.m.i., D.lgs. 152/2006 e s.m.i., D.G.R. 04/08/2009 N.46-11968 e s.m.i., D.M. 10/09/2010 e s.m.i., D.lgs.28/2011 e s.m.i., D.lgs.102/2014 e s.m.i..

Articolo 74

Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. Le norme di cui al presente Capo si applicano alle nuove costruzioni e agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, e costituiscono dovuto riferimento anche nel caso di mutamenti di destinazioni d'uso da realizzare in assenza di opere.
2. La progettazione degli interventi di cui sopra, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, deve garantire quanto più possibile il raggiungimento di requisiti prestazionali in termini di benessere e di fruibilità degli ambienti, di progettazione degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico, di ottimizzazione dell'uso delle risorse e dei servizi.
3. La progettazione deve essere eseguita nel rispetto di un contesto di parametri invariabili che costituiscono requisiti minimi inderogabili, stabiliti dalle leggi vigenti (D.M. 5 luglio 1975 e Regolamento Comunale d'Igiene), in rapporto alle caratteristiche degli interventi edilizi. I parametri invariabili hanno lo scopo di garantire le necessarie condizioni igienico – sanitarie, nonché il complessivo miglioramento di quelle preesistenti, in relazione all'epoca di costruzione degli edifici ed alle caratteristiche prestazionali già in atto in base alla normativa vigente al momento della loro realizzazione.
4. E' comunque fatta salva l'applicazione del disposto di cui D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187 e s.m.i. riguardante il caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non consentano il raggiungimento dei parametri dimensionali previsti per le nuove costruzioni. Nell'eventualità dovrà comunque essere dimostrato e verificato l'effettivo miglioramento igienico -funzionale rispetto alla situazione in atto.

Articolo 75

Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. L'A.C. può adottare forme di incentivazione economica e volumetrica degli interventi da attuarsi mediante il ricorso all'architettura biosostenibile, finalizzati al raggiungimento di obiettivi di qualità energetico-ambientale e di sicurezza superiori ai parametri di legge, anche con riferimento a quanto previsto dalle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico comunale.
2. Si richiama quanto riportato all'articolo 14 del D.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.
3. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 76

Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Gli interventi di nuova costruzione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente riferiti all'intero edificio destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone, devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza, l'esposizione della popolazione al gas radon.
2. La progettazione degli interventi dovrà avvenire nel rispetto dei disposti della l.r. 5/2010 recante "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti".

Articolo 77

Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
3. Ai fini del presente regolamento è fissata in mt. 2,70 l'altezza minima utile per i locali adibiti ad abitazione, strutture turistico ricettive, pubblici esercizi, laboratori ed attività commerciali ed in mt. 2,40 per i vani accessori in genere (corridoi, bagni, ripostigli, ecc.).
4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 5, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m, fatto salvo quanto previsto al 8° comma per i locali con soffitti inclinati.
5. Sono comunque consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:

- i. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - ii. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - iii. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - i. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - ii. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
6. In tutti i casi menzionati al comma precedente, la produzione della SCIA per agibilità è comunque subordinata al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
7. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale, o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento, ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
8. Nel caso di locale con soffitto inclinato e/o sottotetto l'altezza media interna è fissata in:
- i. mt. 2,70 per gli spazi ad uso abitazione, con un'altezza minima fissata in non meno di mt. 1,60;
 - ii. mt. 2,40 per gli spazi accessori e di servizio, con un'altezza minima fissata in non meno di mt. 1,40.
9. Nel caso di soppalco la superficie netta, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
10. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
11. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni qualora il soppalco venga ricavato in locale a soffitto piano:
- i. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - ii. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - iii. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
12. Nel caso di locale con soffitto inclinato, la realizzazione del soppalco può avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- i. l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume ideale interno per la superficie utile del soppalco è fissata in non meno di 2,40 m per gli spazi ad uso abitazione ed a 2,20 m per gli spazi accessori e di servizio;

- ii. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 1,60 m per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,40 m per gli spazi accessori e di servizio;
 - iii. gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi indicati al punto precedente devono essere chiusi mediante opere murarie od arredi fissi (ad eccezione delle parti in corrispondenza con fonti di luce diretta) e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio.
13. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art.25; come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 19, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie lorda (SL) ai sensi dell'art. 13.
14. Per le attività produttive di beni e servizi, che occupano più di 5 lavoratori, è richiamato l'art. 6 del D.P.R. n. 303/1956 recante " Norme generali per l'igiene del lavoro"; sono richiamate altresì le norme contenute nell' ALLEGATO A "Linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali ed ambienti di lavoro" ex art. 48 L.R. 56/77 e DPR 303/56, pubblicate sul B.U.R parte I e II numero 6 del 9 febbraio 2006.

Articolo 78**Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")**

1. Per le varie tipologie di intervento (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ecc. ecc.), sia di iniziativa pubblica che privata, è fatto obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi vi accede.
2. La normativa a cui fare riferimento è l'art. 15 della L.R. 14 luglio 2009 n. 20 e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2016 n.6/R – Regolamento regionale recante “Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura”.

Articolo 79**Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa**

1. Sono richiamate le norme contenute nella legge regionale del 2 maggio 2016, 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) e Circolare esplicativa - Indicazioni Operative del 17.01.2018 Pr. 923/A12000.

CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO**Articolo 80****Strade**

1. Per la costruzione e gestione delle strade pubbliche si fa riferimento al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285: “Codice della strada” e s.m.i., al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. ed al D.M. 5 novembre 2001 n. 6792.

Articolo 81**Portici**

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,50 m di larghezza e 3,50 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri

tamponamenti semiaperti. Il piano pilotis non rientra nel computo del numero dei piani fuori terra, venendo comunque calcolato nell'altezza dell'edificio.

4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Articolo 82

Piste ciclabili

1. L'Amministrazione Comunale favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della L.R. 33/1990 e dall'articolo 8 comma 4 della L. 2/2018 sono previsti parcheggi per le biciclette.
3. Le piste ciclabili devono rispettare la D.G.R.26/05/1997 n° 85-19500, la L.R. 33/1990 e D.M. 557/99 -Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

Articolo 83

Aree per parcheggio

1. Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia, collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).
2. Gli spazi da destinare a parcheggi privati pertinenziali degli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno avere superficie non inferiore a quella prescritta dall'art. 41-sexies della L. 1150/42 come sostituito dal 2° comma dell'art. 2 della L. 122/89 (un metro quadrato ogni 10 metri cubi di costruzione), fatti salvi i casi in cui normative specifiche prescrivano superfici superiori.
3. Il volume da considerarsi per la determinazione della minima superficie per parcheggi richiesta è quello definito dal presente Regolamento.
4. Per la definizione delle aree a parcheggio si deve fare riferimento anche a quanto specificato all'articolo 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i., alla D.C.R. 191-43016/2012 (artt. 15, 25 e 26) e s.m.i. e dalle Norme di Attuazione del P.R.G.
5. E' ammessa la realizzazione di parcheggi ricavati su aree sistemate a verde (e cioè su aree inerbite predisposte in modo tale -prato armato o tecniche similari da renderle idonee al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli) nel rispetto degli indici di permeabilità.
6. Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile per accedere al medesimo.

Articolo 84

Piazze e aree pedonalizzate

1. Si considerano piazze ed aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono eventualmente confluire.
2. I criteri e le modalità di realizzazione di piazze e aree pedonalizzate sono definite dal D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "Codice della strada" e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

Articolo 85**Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada", del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86**Passi carrai e uscite per autorimesse**

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione, soggetta alla normativa in materia edilizia, deve essere inoltre autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 10,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 1,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
6. Qualora l'accesso all'autorimessa costituisca altresì accesso carraio dovrà comunque rispettare la distanza minima di 4,50 m.
7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
8. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5, sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio

ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.

9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art.46 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art.36, punto c, del D.P.R.16 settembre 1996, n. 610.
10. La presenza di accessi pedonali e carrai deve comunque garantire la corretta canalizzazione e la continuità del deflusso delle acque meteoriche. Le acque provenienti dagli accessi devono essere smaltite sulla proprietà privata.

Articolo 87

Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi valgono le disposizioni di cui al successivo art. 88, commi 4, 5, 6, 7, mentre per i mezzi pubblicitari si deve fare riferimento al successivo art. 115.

Articolo 88

Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente, definendo se del caso, attraverso apposito documento, gli obiettivi di decoro che debbono essere perseguiti e le linee guida attraverso le quali l'intervento si deve concretizzare.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali, deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire, secondo i modelli predisposti dall'Ufficio competente; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. In ogni caso, ivi compreso il transito di veicoli da cantiere, devono essere adottate misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito, ad evitare la formazione di ristagni d'acqua e l'imbrattamento della sede stradale.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento, ed al versamento di un

- deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
 9. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
 15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per installazioni temporanee di pubblica utilità e connessi ad eventi e manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 89

Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di

- decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 2,50 m se conforme alle tipologie tradizionali della zona a giudizio della Commissione Edilizia;
 - b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
 - c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;
 - d) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da recinzione a giorno, per un'altezza massima complessiva di 2.50 m.
 4. Le recinzioni di nuova costruzione a suddivisione di aree coltivate e non edificate in zona agricola devono essere realizzate con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m.
 5. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
 6. I materiali per la realizzazione delle recinzioni devono essere consoni alle caratteristiche e alla qualità del luogo in cui tali manufatti vengono inseriti.
 7. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono i seguenti:
 - i. Muratura di mattoni a vista;
 - ii. Muratura intonacata e tinteggiata;
 - iii. Muratura rivestita in mattoni paramano o lastre di pietra non lucidate posizionate "a conci regolari";
 - iv. Muratura rivestita in blocchetti in cemento splittato o similare finitura superficiale, limitatamente ai muretti;
 - v. Muratura in c.a. faccia a vista, purché opportunamente trattata con protettivi, onde assicurarne una buona durata, limitatamente ai muretti e ai cordoli; è vietata la realizzazione di muri di recinzione in c.a. faccia a vista, se non in caso di particolare definizione progettuale architettonica.
 - vi. E' ammesso proteggere la parte soprastante dei muri, muretti ed eventuali pilastri in muratura con lastre di pietra non lucidate, cotto non lucidato, rame; sono esclusi: coppi, tegole, piastrelle lucide, klinker e simili, acciaio.
 8. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono i seguenti:
 - i. Materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o tinteggiati con tonalità non sgargianti, comunque in accordo con l'edificio principale e correttamente inseriti nel contesto ambientale. E' ammesso intervallare le pannellature metalliche con pilastri in muratura di dimensioni contenute aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
 9. La posa di altri materiali (esempio teli ombreggianti) è ammessa tra le proprietà private e sulla via pubblica subordinatamente, rispettivamente, al nulla-osta del vicino e al parere viabilistico dell'ente proprietario della strada.
 10. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a), b), c), d) di cui al comma 3°, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.
 11. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a m. 2,50 oltre la recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se

convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.

12. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
13. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
14. Le recinzioni dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione mediante interventi manutentivi da effettuarsi periodicamente.
15. Nella zona di tutela del centro storico e nei fabbricati prospicienti è prevalente l'interesse pubblico al recupero architettonico/ambientale, esso travalica il controllo meramente quantitativo.
16. Nelle Zone soggette a tutela gli interventi del presente articolo, saranno consentiti previa valutazione della locale Commissione del Paesaggio.

Articolo 90

Numerazione civica

1. L'Amministrazione Comunale assegna i numeri civici esterni ed interni che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico esterno deve essere collocato a fianco dell'accesso a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. Per le caratteristiche tipologiche e i materiali si fa riferimento agli artt. 42 e 43 del D.P.R. 223/1989 e al D.lgs n. 285/1992 e s.m.i.
5. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive relative al centro storico.
6. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
7. In caso di fabbricato di nuova costruzione, il proprietario è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Demografico per l'assegnazione del numero civico su apposito modulo da allegarsi alla richiesta di abitabilità agibilità e ad indicare la numerazione interna delle singole unità immobiliari.

CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo 91

Aree Verdi

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale

solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, con tempestiva rimozione delle ramaglie a proprie spese.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il Comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione, a totale cura e spese dei proprietari che dovranno anche provvedere alla tempestiva rimozione e smaltimento.

Articolo 92

Parchi urbani

1. I Parchi urbani e/o giardini pubblici sono intesi come quelle aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, destinate a scopo ricreativo o ad uso sportivo; l'impianto del verde è, di norma, di carattere estensivo e la vegetazione presente deve recare caratteristiche di notevole resistenza al calpestio ed agli utilizzi tra i più diversi, nonché facilità di gestione. Le specie arboree sono in prevalenza autoctone e per le superfici a prato si utilizzano miscugli di piante erbacee idonei per la destinazione d'uso. La progettazione deve tenere conto anche della viabilità di accesso ed interna ciclopedonale, dei servizi e dei parcheggi; l'area deve essere attrezzata con opportuni contenitori di rifiuti dei quali dovrà essere garantito lo svuotamento frequente.
2. In tali aree è vietato in linea generale ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque e comunque adottare tutti quei comportamenti che possano costituire danneggiamento al patrimonio pubblico e/o pregiudizio al decoro dei luoghi.
3. Tali parchi urbani potranno essere attrezzati con apposita segnaletica (es. individuazione percorsi ciclopedonali, individuazione aree di ristoro, individuazione percorsi vita, ecc. ecc.) secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio comunale.

Articolo 93

Orti urbani

1. Un orto urbano è definito come un appezzamento di terreno, in area urbana e/o periurbana, idoneo alla coltivazione, suddiviso in uno più lotti o unità minime di coltivazione, destinato a soggetti che esercitano una attività di conduzione con finalità produttive non professionali, con obiettivi plurimi quali l'autoconsumo familiare, l'uso ricreativo, didattico e finalità aggregative tra gruppi attivi che condividono valori di sostenibilità ambientale e inclusione sociale.
2. Il Comune promuove la formazione di orti urbani all'interno di aree di proprietà o in concessione al Comune, ritenute idonee a tale scopo, previa stipula di convenzione da sottoscrivere con i soggetti interessati, finalizzata a disciplinarne le modalità di gestione ed utilizzo.

Articolo 94

Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Sono da considerare parchi extraurbani quelle aree a verde di ampie dimensioni, recanti ecosistemi propri, pubbliche o in gestione ad enti pubblici, destinate a scopi ricreativi, naturalistici ed ambientali; la vegetazione presente,

di regola a sviluppo spontaneo, e pertanto autoctona, rappresenta le caratteristiche naturali dell'ambiente in cui si è sviluppata.

2. I parchi e i sentieri pubblici e di uso pubblico presenti o futuribili nel territorio comunale non possono essere chiusi con recinzioni o sbarramenti e sono mantenuti in condizioni di percorribilità pedonale.
3. Tali parchi e percorsi potranno essere attrezzati con apposita segnaletica (es. individuazione percorsi ciclopeditoni, individuazione aree di ristoro, individuazione percorsi vita, ecc. ecc.) secondo le indicazioni fornite dal competente ufficio comunale.

Articolo 95

Sentieri e rifugi alpini

1. Non attinente alla realtà territoriale del Comune di Sale.

Articolo 96

Tutela del suolo e del sottosuolo

1. La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi quali individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche di attuazione dello strumento urbanistico/piano urbanistico comunale.
2. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli.
3. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:
 - a) A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:
 - i. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;
 - ii. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
 - iii. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
 - iv. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;
 - b) In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;
 - c) Dotati dei seguenti dispositivi:
 - i. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
 - ii. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;
 - iii. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
4. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la

- prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.
5. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.
 6. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n 10/R e s.m.i. -Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3/12/2015.
 7. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 comma 6 della L.R. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.
 8. Le disposizioni di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA) procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici, recepite dagli strumenti urbanistici comunali.
 9. L'installazione delle sonde geotermiche è in generale in tutte le zone del territorio comunale disciplinata dalle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.
 10. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica, secondo i disposti di cui alla L.R. 22/1996.
 11. I proprietari dei pozzi non conformi all'articolo 2 comma 6 della L.R. 22/1996 devono procedere alla chiusura e/o ricondizionamento dei pozzi secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n.10/R – Allegato E, approvate con D.D. 539 del 3 dicembre 2015.

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Articolo 97

Approvvigionamento idrico

1. E' fatto obbligo per ogni edificio a destinazione residenziale, o ad essa assimilabile, o produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari.
2. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la S.C.I.A. di agibilità dovrà risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
3. I contatori della rete idrica, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
4. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto, è individuata una zona di tutela e di rispetto, all'interno della quale è vietato l'insediamento delle attività elencate all'articolo 94 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., e la realizzazione degli interventi individuati dal P.R.G.C.
5. Per il corretto utilizzo e la tutela delle risorse idriche si deve anche fare riferimento alla L.R. 30 aprile 1996 n.22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), Regolamento regionale 29 luglio 2003 n.10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica), Regolamento

regionale 11 dicembre 2006, n.15/R (Discipline delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano), D.C.R. 11710731/2007 (Piano di tutela delle acque).

Articolo 98

Depurazione e smaltimento delle acque

1. Per acque di scarico si intendono tutte le acque reflue provenienti da uno scarico, laddove per scarico sta qualsiasi immissione di acque reflue superficiali, su suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventiva depurazione.
2. Le acque reflue a loro volta si distinguono in acque reflue domestiche, quali quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, acque reflue industriali e acque reflue urbane, in quest'ultimo caso l'insieme di acque reflue di natura domestica, industriale e meteoriche.
3. Per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi, nonché per la qualità dei corpi idrici insistenti sul territorio comunale si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 13/1990 e s.m.i. nonché dai conseguenti regolamenti attuativi.
4. Tutti gli scarichi devono essere in via generale collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, come previsto dalla L.R. 13/1990 e s.m.i., o laddove non sia esistente, devono essere scaricate nel rispetto del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i..
5. In presenza di scarichi esistenti, come definiti dall'art. 74 comma 1 lettera hh) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a tale obbligo può essere concessa motivata deroga, laddove supportata da motivazioni di carattere tecnico e/o economico.
6. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni. Le condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività.
7. Le acque derivanti dai w.c. non potranno essere immesse nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passate, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica. Gli scarichi dei w.c. e gli scarichi acque delle cucine dovranno essere realizzati su colonne di scarico tra loro indipendenti ed eventualmente riunite alla base.
8. Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni. Le condutture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile e termoresistente. Esse possono convogliare i liquidi nelle condutture dei w.c., mentre non è consentito il contrario.
9. Per le acque di dilavamento e di lavaggio di aree esterne si rimanda al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n.1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne).
10. Si ricorda per quanto di rilevanza le prescrizioni ed indicazioni presenti nel Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007), nella legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni) e nella legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee").

Articolo 99**Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati**

1. La modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, e quella per la disciplina per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani sono definite da apposito regolamento comunale di Gestione per i servizi di raccolta rifiuti predisposto ai sensi della vigente normativa in materia, con particolare richiamo al D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principio di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella protezione, nella distruzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti stessi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente avendo cura di recuperare o smaltire i rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora.
4. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei medesimi.
5. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi destinati esclusivamente ad accogliere i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani da concordare con gli Enti preposti.
6. Tali spazi dovranno essere facilmente accessibili dal personale addetto alla raccolta ed organizzati in modo il più possibile armonico con l'ambiente circostante mediante l'inserimento di elementi o piantumazioni a carattere mitigativo (quali siepi perimetrali e/o bordure).
7. La normativa di riferimento, non esaustiva, è il D.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205 e la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti".

Articolo 100**Distribuzione dell'energia elettrica**

1. La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell'energia elettrica da parte degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs.42/2004 e s.m.i..
2. La normativa di riferimento è la seguente:
 - i. L.R. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
 - ii. L.R.19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - iii. Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;

- iv. D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- v. D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101

Distribuzione del gas

1. La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione del gas da parte degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica, in relazione al caso di specie, qualora gli immobili oggetto di intervento ricadano in zona soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs.42/2004 e s.m.i.; possono anche essere necessari ulteriori pareri/atti di assenso da parte di Enti Terzi in rapporto all'estensione ed alla localizzazione.
2. I serbatoi GPL dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni d'installazione e delle distanze di sicurezza prescritte dalla normativa vigente e secondo le procedure di cui al D.P.R. n.151/2011; in particolare:
 - i. i serbatoi GPL aventi capacità complessiva non superiore a 13 mc dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni d'installazione e delle distanze di sicurezza di cui al D.M. 14 maggio 2004 e s.m.i. e secondo le procedure di cui al D.P.R. 01 agosto 2011 n.151;
 - ii. in particolare l'installazione in cortili può essere ammessa esclusivamente a condizione che i serbatoi siano di tipo interrato, che il cortile abbia superficie non inferiore a 1000 mq. e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; -i serbatoi GPL aventi capacità complessiva superiore a 13 mc dovranno essere realizzati nel rispetto delle condizioni d'installazione e delle distanze di sicurezza di cui al D.M. 13 ottobre 1994 e s.m.i. e secondo le procedure di cui al D.P.R. 01 agosto 2011 n.151.
3. Si deve anche fare riferimento alla L.R. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico", deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007 n.98-1247 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n.43. Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999 n.351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il Condizionamento).

Articolo 102

Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e il rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo) , nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopracitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
2. Alla documentazione relativa alla pratica edilizia deve essere allegato specifico

elaborato progettuale che definisca collocazione e modalità costruttive delle suddette infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento è disciplinata dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento a:
 - i. D.lgs. 29/12/2003 n.387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
 - ii. D.M. 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
 - iii. D.lgs. 03/03/2011 n.28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), articolo 11;
 - iv. Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria -Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
 - v. Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - vi. Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
 - vii. D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. La realizzazione ed esercizio degli impianti di telecomunicazioni ha come principale riferimento normativo il D.lgs.01/08/2003 n.259: "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i..
2. Si deve anche fare riferimento alle seguenti norme:
 - i. L.R. 3 agosto 2004, n. 19 ("Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", e deliberazioni regionali di attuazione);
 - ii. D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
 - iii. D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
 - iv. D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto

- 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica);
- v. D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n. 25 -7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
 - vi. D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
 - vii. D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
 - viii. D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d));
 - ix. Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici ai sensi art.2 della L.R. 19/2004

CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo 105

Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato e che ne alterino il decoro architettonico.
3. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
4. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
5. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
6. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
7. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute, recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione; all'interno delle suddette aree è inoltre

- vietato procurare o consentire lo stato di abbandono, l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
8. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza nelle aree suddette di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica; è vietato comunque procurarne o consentirne lo stato di abbandono.
 9. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree, siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106**Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio**

1. Le facciate degli edifici rappresentano uno dei temi principali per articolare i prospetti urbani in modo da attribuire carattere e riconoscibilità allo spazio edificato, diminuendo la frammentarietà percettiva che accomuna molte parti dell'abitato, in particolare della periferia diffusa.
2. Le facciate degli edifici, a destinazione residenziale e non, e gli elementi architettonici di pregio sono soggetti alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").
3. Per ulteriori indicazioni di dettaglio si dovrà fare riferimento al successivo articolo 129.

Articolo 107**Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali**

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,50 m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale:
 - i. muratura intonacata e tinteggiata o rivestita con mattoni paramano e, ove lo richiedano esigenze di corretto inserimento ambientale, muratura di mattoni a vista. E' ammesso proteggere la parte soprastante dei parapetti con lastre di pietra non lucidata, cotto non trattato, rame; sono esclusi: coppi, tegole, piastrelle lucide, klinker e simili, acciaio;
 - ii. materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o tinteggiati con tonalità non sgargianti e comunque correttamente inserite nell'ambiente;
 - iii. rete metallica solo se occultata da siepe fitta, mantenuta tosata a regola

- d'arte;
- iv. le balaustre realizzate con elementi in cemento prefabbricati sono ammesse soltanto ove siano recuperati elementi preesistenti e purché tale scelta sia motivata dall'esigenza di mantenere e/o riprodurre testimonianze storiche opportunamente documentate;
 - v. il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
- a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo, fatte salve eventuali altre norme specifiche per il centro storico;
 - c) 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m;
 - d) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale intercorrente tra 2,50 m e 4,50 m dal suolo;
 - e) i cornicioni e le falde del tetto, se realizzati ad una altezza superiore a m. 4,50, possono avere sporgenza, comprensiva del canale di gronda, rispetto alla facciata di 1,20 m.
5. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Amministrazione Comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
6. Nel caso di interventi su parti porticate assoggettate all'uso pubblico, le tende fra le colonne ed i pilastri dei portici debbono essere mobili per tutta la loro ampiezza e comprese, in ogni caso, entro la luce delle arcate; non sono inoltre ammesse nelle arcate di testa dei portici agli incroci delle vie.
7. È proibita l'apposizione di tende con agganciamenti e manovre aventi carattere di provvisorietà; è inoltre fatto obbligo di mantenere le stesse sempre in stato decoroso, con la possibilità per l'Amministrazione Comunale di imporre se del caso i necessari interventi.

Articolo 108

Allineamenti

- 1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
- 2. Le Norme di Attuazione del P.R.G. definiscono gli ambiti nei quali è possibile l'edificazione in allineamento alle cortine più avanzate.

Articolo 109

Piano del colore

- 1. La tinteggiatura degli esterni deve essere inserita armonicamente nel contesto ambientale e sottoposta a previo parere del Responsabile del Servizio Tecnico comunale che si esprime sia sull'opportunità di provvedere alla tinteggiatura, sia sui colori e toni da adottare, previa campionatura di idonee dimensioni,

fino all'approvazione di piano del colore.

Articolo 110**Coperture degli edifici**

1. Per la loro dimensione ed estensione, le coperture degli edifici sono uno degli elementi che caratterizzano la percezione del tessuto edificato.
2. Il disegno delle coperture deve essere il più possibile uniforme, evitando soluzioni eccessivamente complesse, al fine di ridurre la ridondanza tipologica.
3. Le coperture degli edifici, a destinazione residenziale e non, sono soggette alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").
4. Per le zone soggette a tutela, al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale, è stabilito l'impiego dei materiali preesistenti nel caso di manutenzione straordinaria della copertura o comunque nel caso di sostituzione del manto di copertura l'utilizzo di materiali tipici tradizionali, quali coppi vecchi di riuso o tegole marsigliesi.
5. Per ulteriori indicazioni di dettaglio si dovrà fare riferimento al precedente articolo 78 ed al successivo articolo 129.

Articolo 111**Illuminazione pubblica**

1. Gli impianti pubblici di illuminazione esterna devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni di Legge.
2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.
4. E' fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.

Articolo 112**Griglie ed intercapedini**

1. Ai fini del presente regolamento, è definita "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 113**Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, con più di un'unità immobiliare, o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi, con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata, sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. In nessun caso tali apparecchiature possono essere collocate sui prospetti degli edifici, balconi e parapetti prospicienti spazi pubblici o comunque essere visibili da spazi pubblici.
3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge, è facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre con ordinanza, previa diffida non rinnovabile, la rimozione degli apparecchi suddetti.
5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo, ivi inclusi gli impianti di teleradiocomunicazioni, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
6. Relativamente agli impianti di condizionamento si fa riferimento alla procedura prevista del D.M. 26/6/2015 e della D.G.R. 46/11968.
7. Gli impianti di condizionamento di cui al comma 6 possono essere inseriti all'interno dei balconi, a condizione che vengano adeguatamente armonizzati con il contesto.
8. In nessun caso gli impianti di cui al comma 6 possono essere collocati sui prospetti degli edifici prospicienti spazi pubblici o comunque essere visibili da spazi pubblici.

Articolo 114**Serramenti esterni degli edifici**

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. Fatto salvo quanto già previsto per gli interventi nel centro storico, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. In caso di interventi su fabbricati composti da più unità immobiliari, deve essere garantita l'unicità dell'intervento su tutto il fabbricato, al fine di

soddisfare l'uniformità dello stesso, oppure, nel caso in cui si intervenga solo su una parte di questo, devono essere mantenute le caratteristiche cromatiche, tipologiche e formali esistenti.

5. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2° sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Articolo 115

Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli, manifesti, striscioni, locandine, standardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità e propaganda sono normati dal Codice della Strada, dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione e per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
2. I "cartelli pubblicitari", così come definiti dal Codice della Strada, se posti all'interno del centro abitato e a meno di 3,00 m. dal ciglio stradale, sono consentiti unicamente se collocati parallelamente all'asse della strada. La dimensione dei cartelli pubblicitari in centro abitato non può superare le seguenti misure: cm. 1,40 x 2,00.
3. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli è subordinato all'acquisizione del parere favorevole/atto di assenso dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili alle condizioni e possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro di cui all'articolo 88.
8. L'Autorità Comunale ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato, fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Articolo 116

Cartelloni pubblicitari

1. Si rimanda all'articolo 115.

Articolo 117

Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a mt.1,20, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a mt.2,00 è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni

delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscampa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati con i materiali ritenuti più idonei per l'armonico inserimento nell'ambiente.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà, o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona, o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. La richiesta di costruzione di muri di sostegno delle terre deve essere corredata da una relazione sulla situazione idrogeologica esistente e sulla soluzione adottata per il deflusso delle acque superficiali e per lo smaltimento delle acque sorgive o di imbibizione.

Articolo 118

Beni culturali ed edifici storici

1. I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Articolo 119

Cimiteri monumentali e storici

1. I cimiteri monumentali e quelli storici sono soggetti alla normativa di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ed alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale.

Articolo 120

Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Le modalità per la progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n.6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e nella L. 9 gennaio 1989, n.13, e s.m.i. (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. La progettazione dello spazio pubblico urbano dovrà garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all'eliminazione delle barriere architettoniche, prevedere uno studio all'illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, anche con riferimento al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48).
3. Le aree pubbliche dovranno prevedere la dotazione di apposite colonnine per il prelievo di energia elettrica e di adduzione di acqua opportunamente collegate con le reti di distribuzione principale, al fine di garantire i relativi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Sono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, all'interno ed all'esterno degli edifici, quelli che comportano la realizzazione di opere indispensabili per ottemperare a quanto disposto dalla L.118/1971 e s.m.i., dal D.P.R. 503/1996 e s.m.i. e dalle Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale (G.U. n. 114 del 16/05/2008) per gli edifici pubblici, dalla L. 13/1989 e s.m.i. e D.M. 14/06/1989 n. 236 e s.m.i. per gli edifici privati, e dalla L.104/1992 per gli edifici privati aperti al pubblico, nonché dai relativi Regolamenti d'attuazione.
2. Si intendono indispensabili le opere minime necessarie per conseguire i requisiti obbligatori di Legge in ordine all'accessibilità, alla visitabilità ed all'adattabilità degli spazi di movimento, di vita e di lavoro.
3. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. E' pertanto escluso che la scala a chiocciola possa rappresentare l'unico accesso alle unità abitative poste ai piani superiori a quello terreno.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Le serre bioclimatiche o serre solari sono disciplinate dalla D.G.R. 45-11967/2009 e s.m.i..

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici è disciplinata dalla vigente normativa in materia.
2. In ogni zona del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, è possibile installare, sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari e fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modifichino la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli dovranno sempre risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo.
3. In ogni zona del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, pannelli solari e fotovoltaici, anche con l'utilizzo di supporti -se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale -purché, il complesso non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da adeguate quinte perimetrali, realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.
4. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, pannelli solari e fotovoltaici, a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale.
5. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, è possibile installare, nei cortili e negli spazi aperti, pannelli solari e fotovoltaici, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale e a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico ed ambientale.
6. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs.42/2004 e s.m.i., a tutela paesistica comunale e sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il

posizionamento, parziale o totale, l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è subordinata all'acquisizione del parere dell'Ente competente alla tutela.

7. Per quanto riguarda i contenuti del presente articolo si deve anche fare riferimento ai precedenti articoli 73 e 103.

Articolo 124

Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Tali indicazioni debbono pertanto essere obbligatoriamente inserite nel progetto edilizio.
3. Gli abbaini ed i lucernai previsti nelle coperture degli edifici devono rispondere a criteri di compatibilità architettonica con i medesimi e le loro dimensioni debbono essere, di norma, limitate alle specifiche esigenze di illuminazione e/o aerazione dei locali sottotetto, secondo le vigenti disposizioni normative in merito. Per i locali sottotetto agibili non abitabili, per i quali non è prevista da apposita disposizione una misura minima della superficie aerante e/o illuminante, gli abbaini e/o i lucernai dovranno essere inseriti nella misura massima di uno ogni 30 mq di superficie netta interna o frazioni, per ogni locale.
4. La forma e le dimensioni degli abbaini devono essere sempre conformi al carattere d'insieme, formale e strutturale, dell'organismo architettonico sul quale si inseriscono, devono inoltre tenere conto delle caratteristiche formali del fronte edilizio sul quale sono diretti, anche e soprattutto in relazione ad eventuali preesistenze adiacenti allo stesso e ritenute di interesse architettonico; possono inoltre essere dotati, solo se al servizio di sottotetti abitabili, di terrazzi di dimensioni tali da non compromettere la lettura formale dell'elemento architettonico principale. Gli abbaini non dovranno avere una larghezza esterna superiore a 2,00 mt, ed avere il colmo non superiore a quello principale.
5. Non è permesso costruire canne da camino, di forno, ecc.. applicate alle pareti esterne dei muri che prospettano il suolo pubblico. Le torrette dei camini dovranno avere uno sbocco sopra il tetto realizzato con le modalità e distanze prescritte dal Regolamento d'Igiene e dalle vigenti disposizioni tecniche in materia e dovranno essere solidamente costruite e poste in opera in modo da evitare il pericolo di cadute. È assolutamente vietato far esalare fumo inferiormente ai tetti, tranne che nei particolari casi specificatamente previsti ed altrimenti normati da vigenti disposizioni tecniche e legislative.
6. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi, laddove possibile ed opportuno, gli scarichi delle acque meteoriche provenienti esclusivamente dai tetti e dalle coperture in genere, in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
7. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
8. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore

- in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
9. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
 10. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono preferibilmente presentare superfici in pendenza con inclinazione non inferiore a 15°, tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
 11. Sui cornicioni è ammessa l'installazione di idonei dispositivi antivolatili che non pregiudichino l'aspetto architettonico del fabbricato.

Articolo 125

Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7°.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 10 lx (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

- b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
- a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
15. Non è obbligatoria l'installazione di semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici mono e bifamiliari.

Articolo 126

Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - a) altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - b) altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - c) altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza, questi devono avere pareti lisce, facilmente lavabili ed essere completamente aperti nella parte superiore.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia, tale accesso deve essere in permanente comunicazione con le aree libere circostanti, deve essere mantenuto sgombero e agevolmente percorribile, con eventuale chiusura costituita da semplice cancello o inferriata che consenta il costante passaggio di aria.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127

Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione

- e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui e la larghezza netta interna non può essere inferiore in alcun punto a 0,50 m. La soletta di copertura deve essere dimensionata per sopportare i carichi richiesti dall'ufficio tecnico comunale che nell'atto di assenso potrà dettare ulteriori prescrizioni e vietare l'inserimento di griglie e pannelli in vetrocemento.
 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
 10. Laddove vengano eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione o di nuova costruzione dei tetti e delle coperture in genere, debbono essere adottati idonei accorgimenti tecnici – costruttivi atti ad occludere ogni possibile accesso ai sottotetti, avendo nel contempo cura di precludere ogni eventuale, ulteriore, possibilità di sosta e di nidificazione dei piccioni.

Articolo 128**Recinzioni**

1. Per i contenuti del presente articolo si rimanda ai precedenti articoli 64 e 89.

Articolo 129**Materiali, tecniche costruttive degli edifici**

1. I materiali e le tecniche di costruzione per la realizzazione degli edifici devono essere scelti principalmente in relazione a: destinazione d'uso, condizioni climatiche, caratteristiche idrogeologiche del sito, esigenze di sicurezza ed igienico-sanitarie, contenimento dei costi energetici ed ambientali.
2. Nella scelta dei materiali particolare attenzione deve essere rivolta a quelli con caratteristiche ecocompatibili, sia nelle fasi di produzione, posa ed utilizzo che in fase di dismissione.
3. Devono essere preferibilmente utilizzati materiali locali o comunque facilmente reperibili, al fine di contenere il dispendio di energia ed inquinamento dovuto ai lunghi trasporti.

4. Per i materiali e prodotti per uso strutturale si dovrà fare riferimento alla disciplina di cui al Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relativa Circolare esplicativa.
5. In caso di intervento su edifici sottoposti a tutela monumentale o paesaggistica ai sensi del D.lgs.42/2004 e s.m.i., l'individuazione dei materiali e delle tecniche costruttive ritenute maggiormente idonee al caso specifico è definita sulla base del parere/autorizzazione di competenza dell'Ente preposto alla tutela.
6. Lo strumento urbanistico comunale individua edifici, ambiti ed aree per i quali l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive è da esso specificamente normato, anche con riferimento agli immobili ubicati in aree a tutela paesistica e ambientale con competenza comunale.

Articolo 130**Disposizioni relative alle aree di pertinenza**

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.

Articolo 131**Piscine**

1. Le piscine, da posizionarsi su terreni di pertinenza di abitazioni private (nella stessa zona di appartenenza del PRG) sono strutture atte a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità. La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
 - a) i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente;
 - c) le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza. La pavimentazione a bordo piscina non potrà avere una larghezza superiore a m. 1,50 misurata dal bordo della vasca. Sono comunque ammesse superfici pavimentate di maggiori dimensioni purché realizzate con materiali naturali e permeabili (es legno);
 - d) l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve avvenire tramite acquedotto comunale, previo autorizzazione preventiva della società che gestisce il servizio idrico e comunicazione al Comune, autobotte o pozzo privato;
 - e) la piscina dovrà essere provvista di sistema di autodepurazione;
 - f) l'eventuale svuotamento della piscina dovrà avvenire solo ed esclusivamente mediante autobotti;
 - g) la sezione del tubo di carico, da concordarsi secondo il volume della vasca, dovrà essere di ridotte dimensioni;
 - h) la distanza minima dal confine dovrà essere non inferiore a ml. 3,00;
 - i) non potranno essere coperte, neanche con strutture a carattere temporaneo e/o amovibili;
 - j) il colore della vasca dovrà risultare neutro o comunque tale da essere finalizzato a minimizzare l'impatto visivo e paesaggistico.
2. Per l'installazione di piscine da posizionarsi su terreni di pertinenza di strutture alberghiere o comunque di strutture pubbliche o di uso pubblico dovranno essere rispettate, oltre alle suddette prescrizioni, le eventuali condizioni

stabilite dalle obbligatorie autorizzazioni rilasciate dagli organi sanitari preposti.

3. Le piscine sono considerate superfici impermeabili ai fini della prevenzione del rischio idraulico-sismico e della impermeabilizzazione del suolo.

Articolo 132

Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati, ivi compresa denuncia sismica di cui art. 93 del D.P.R. n. 380/01.
2. Sono di norma vietate le costruzioni prefabbricate fuori terra nelle zone di tutela fatta salva la valutazione caso per caso qualora l'istanza preveda l'utilizzo di materiali tradizionali di particolare qualità.
3. E' facoltà della Commissione Edilizia, al proposito, imporre modifiche al progetto sottoposto al suo esame, sia in riferimento alla struttura prefabbricata, nel caso in cui si intervenga in adiacenza di fabbricato già esistente, od in area di rilevante interesse storico-ambientale, sia in riferimento ai materiali di finitura delle facciate, potendo proporre, nel caso, l'adozione di particolari specifiche sistemazioni finali delle stesse, al fine di ridurre l'impatto rispetto al contesto in cui si devono inserire.
4. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
5. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
6. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133

Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dell'articolo 59 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e D.G.R. 405094/2012 e s.m.i..
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del Regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di legge vigente.

Articolo 134

Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono

responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive, ai sensi D.P.R. 380/2001 e s.m.i, in particolare il titolo IV articolo 29, c. 1.

2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'articolo 29, c. 1, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed al D.lgs.81/2008 e s.m.i..
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

Articolo 135**Sanzioni per violazione delle norme regolamentari**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., Titolo IV e dall'articolo 11 della L.R. 19/1999 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE**Articolo 136****Aggiornamento del regolamento edilizio**

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della L.R. 19/1999.

Articolo 137**Disposizioni transitorie per l'adeguamento**

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.